

Cuneo, lì 05 aprile 2022

Egregio **CLIENTE**

Prot. n. 19/2022

NUOVI CREDITI D'IMPOSTA PER IL CONTENIMENTO DEI COSTI ENERGETICI

Nell'ambito del recente D.L. "Ucraina", sono stati introdotti alcuni crediti d'imposta per le imprese a parziale compensazione dei maggiori oneri sostenuti per l'acquisto di **energia elettrica** e di **gas naturale**. Tali crediti si affiancano a quelli già previsti per le imprese a forte consumo di energia e gas naturale.

CREDITO D'IMPOSTA AUMENTO COSTO ELETTRICITÀ

A favore delle **imprese non "energivore"** dotate di contatori di energia elettrica di potenza disponibile **pari o superiore a 16,5 kW** è riconosciuto un beneficio, sotto forma di credito d'imposta, **pari al 12% delle spese sostenute** per la componente energetica **acquistata ed effettivamente utilizzata nel secondo trimestre 2022**.

In sintesi possono accedere all'agevolazione in esame le imprese:

- **diverse** da quelle "energivore";
- dotate di contatori con potenza disponibile **pari o superiore a 16,5 kW**;
- i cui costi per kW/h della componente energia elettrica, calcolati sulla base della media del **primo trimestre 2022** al netto delle imposte e degli eventuali sussidi, hanno subito un **incremento del costo per kW/h superiore al 30%** relativo al primo trimestre 2019.

L'agevolazione in esame:

- è utilizzabile **esclusivamente in compensazione**, tramite il mod. F24, **entro il 31.12.2022**;
- **non è tassato** ai fini IRPEF/IRES/IRAP.

CREDITO D'IMPOSTA AUMENTO COSTO GAS NATURALE

Alle imprese che consumano gas naturale per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici è riconosciuto un beneficio, sotto forma di **credito d'imposta, pari al 20% delle spese sostenute** per l'acquisto del gas naturale **consumato nel secondo trimestre 2022**. Per poter beneficiare del bonus è necessario che il prezzo del gas naturale, calcolato come media, riferita al primo trimestre 2022, dei prezzi di riferimento del Mercato Infragiornaliero (MI-GAS) pubblicati dal Gestore del Mercati Energetici (GME), abbia **subìto un incremento superiore al 30%** del corrispondente prezzo medio del primo trimestre 2019.

Possono accedere al bonus in esame le imprese **diverse** da quelle "a forte consumo di gas naturale".

L'agevolazione in esame:

- è utilizzabile **esclusivamente in compensazione**, tramite il mod. F24, **entro il 31.12.2022**;
- **non è tassato** ai fini IRPEF/IRES/IRAP.

RATEIZZAZIONE BOLLETTE FORNITURE ENERGETICHE

Al fine di contenere gli effetti dell'aumento dei prezzi delle forniture energetiche (energia elettrica/gas naturale), è prevista la possibilità per le imprese di **rateizzare fino a 24 rate mensili** quanto dovuto per i **consumi energetici di maggio e giugno 2022**. Possono accedere alla rateizzazione in esame **le imprese clienti finali** di energia elettrica e di gas naturale.



La rateizzazione **va richiesta al soggetto fornitore** dell'energia elettrica/gas naturale.

ESENZIONE IMU PER IMPRESE DEL SETTORE TURISTICO - RICETTIVO

È riconosciuto **per il 2022** un contributo, **sotto forma di credito d'imposta**, a favore delle **imprese del settore turistico - ricettivo pari al 50% della seconda rata IMU 2021** versata il 16/12/2021.

Il bonus in esame spetta ai seguenti soggetti operanti nel settore **turistico - ricettivo**:

- imprese turistico-ricettive;
- imprese esercenti attività agrituristica;

- imprese che gestiscono strutture ricettive all'aria aperta;
- imprese del comparto fieristico e congressuale;
- complessi termali;
- parchi tematici;
- parchi acquatici/faunistici.

Il beneficio è riferito all'IMU relativa agli **immobili di categoria D/2** (alberghi, pensioni, villaggi turistici ecc.) **presso i quali è gestita la relativa attività ricettiva**, a condizione che:

- i proprietari di tali immobili siano **anche** i gestori delle attività ivi esercitate;
- tali attività abbiano subito una **diminuzione** del fatturato/corrispettivi nel secondo trimestre 2021 **di almeno il 50%** rispetto al secondo trimestre 2019.

L'agevolazione in esame:

- è utilizzabile esclusivamente in compensazione tramite il mod. F24;
- **non è tassato** ai fini IRPEF/IRES/IRAP.

I soggetti che intendono usufruire del beneficio in esame dovranno presentare **un'apposita autodichiarazione** all'Agenzia delle Entrate. Le disposizioni attuative sono demandate ad un **apposito Provvedimento** dell'Agenzia delle Entrate.